

Delibera n. 216/2022

Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall'articolo 37 del medesimo decreto. Convenzione Unica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Autovia Padana S.p.a. Avvio del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 novembre 2022

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c), in virtù dei quali l'Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”* (lettera b), nonché *“a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b”* (lettera c);
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a definire in relazione (...) alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie”*;
- il comma 2, lettera g), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale l'Autorità, con riferimento al settore autostradale, provvede tra l'altro *“a stabilire per le nuove concessioni nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione”*;

- il comma 3, lettera b), secondo cui l'Autorità *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”*;

VISTO l'articolo 43 del citato d.l. 201/2011, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), del d.l. 109/2018;

VISTA la delibera n. 70/2016 del 23 giugno 2016, con la quale l'Autorità ha approvato la misura di regolazione, di cui all'allegato 1 della delibera stessa, in materia di definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;

VISTA la delibera n. 16/2019 del 18 febbraio 2019, con la quale l'Autorità ha avviato, in forza del disposto di cui al vigente articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011, un procedimento volto alla definizione del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni vigenti di cui all'articolo 43 del d.l. 201/2011, come richiamato dall'articolo 37 del medesimo;

CONSIDERATO che, nella citata delibera n. 16/2019, si prevedeva che *“per i rimanenti rapporti concessori in corso, l'Autorità debba provvedere con successive deliberazioni alla scadenza dei relativi periodi regolatori o al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui al citato articolo 43, sulla base della medesima metodologia tariffaria”*;

VISTE le delibere nn. 64/2019, 65/2019, 66/2019, 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019, 71/2019, 72/2019, 73/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 77/2019, 78/2019 e 79/2019, del 19 giugno 2019, di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16/2019, la delibera n. 29/2020 del 12 febbraio 2020, avente ad oggetto *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 176/2019 - Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. – Tangenziale Esterna S.p.a.”*, la delibera n. 106/2020 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 70/2020 - Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. – Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.”*, nonché la delibera n. 87/2021 del 17 giugno 2021, avente ad oggetto *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 30/2021 - Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. – Società di Progetto Brebemi S.p.a.”*;

VISTA la delibera n. 154/2022 del 14 settembre 2022, recante *“Determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito da utilizzare nell'ambito delle procedure di aggiornamento o revisione delle concessioni autostradali vigenti, ai sensi dell'articolo 43 del d.l. 201/2011, nonché per le nuove concessioni”*;

CONSIDERATO che, con riferimento al settore autostradale, l'Autorità è tenuta, in particolare, oltre che, (i) a garantire condizioni di accesso *“eque”* e *“non discriminatorie”* all'infrastruttura autostradale da parte degli utenti e (ii) ad adottare, al fine del raggiungimento di tale obiettivo, *“metodologie che incentivino la concorrenza”*,

l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori", anche (iii) ad utilizzare il metodo del *price cap* e determinare, per ciascuna concessione, l'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale;

CONSIDERATO

che applicare a tal fine una metodologia tariffaria basata su criteri uniformi per tutte le concessioni risponde all'avvertita e precipua esigenza di promuovere la concorrenza, stimolare l'efficienza produttiva delle gestioni e determinare un contenimento dei costi per gli utenti, attraverso la fissazione di criteri economici elaborati con garanzia di indipendenza dagli interessi economici dei soggetti regolati;

RILEVATO

che l'Autorità ha approvato, in attuazione delle previsioni di legge, un modello econometrico basato sulle "frontiere di efficienza", che consente di valutare il livello di efficienza produttiva delle gestioni e stimolare una concorrenza per confronto sulla base di analisi comparative effettuate a partire dai dati storici dei concessionari autostradali nazionali, finalizzate in particolare ad individuare i costi efficienti degli stessi in funzione di variabili tecniche ed economiche tipiche di ogni singola concessione, tra cui le estese chilometriche delle tratte autostradali esercite. Tale metodo, inizialmente posto a base della delibera n. 70/2016 per la definizione degli ambiti ottimali di gestione, è stato già utilizzato per stabilire i sistemi tariffari di pedaggio con la determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale nell'ambito delle delibere dell'Autorità n. 119/2017 del 28 settembre 2017, n. 73/2018 del 18 luglio 2018, n. 133/2018 del 19 dicembre 2018, nn. 64/2019, 65/2019, 66/2019, 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019, 71/2019, 72/2019, 73/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 77/2019, 78/2019 e 79/2019, del 19 giugno 2019, 119/2019 del 12 settembre 2019, 29/2020 del 12 febbraio 2020, 106/2020 del 18 giugno 2020 e 87/2021 del 17 giugno 2021;

RITENUTO

che, sulla base dei dati disponibili, desumibili anche dalla consultazione del sito web istituzionale dell'Amministrazione concedente, risulta che, nell'ambito dei rapporti concessori vigenti di cui all'articolo 43 del d.l. 201/2011, rientra anche la Convenzione Unica stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Società di Progetto Autovia Padana S.p.a. in data 31 maggio 2017;

VISTE

le note rispettivamente dell'Autorità, prot. 1675/2021 del 5 febbraio 2021, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. ART 2333/2021 del 22 febbraio 2021;

CONSIDERATO

che:

- con la citata nota prot. 1675/2021, l'Autorità ha segnalato al Ministero concedente che l'Allegato E alla Convenzione Unica stipulata tra lo stesso e la Società di Progetto Autovia Padana S.p.a. in data 31 maggio 2017 indica

la decorrenza del primo periodo regolatorio dal 1° gennaio 2016 con termine al 31 dicembre 2020, evidenziando nel contempo come, dalla Relazione sull'attività di vigilanza svolta dalla competente Direzione Generale del medesimo Ministero per l'anno 2018, emergeva che il periodo regolatorio per la concessione in questione decorrerebbe dal 28 febbraio 2018 con scadenza al 28 febbraio 2023;

- con la menzionata nota prot. ART n. 2333/2021, il Ministero concedente ha “[...] conferma[to] per la società Autovia Padane p.A. la decorrenza del periodo regolatorio a far data dal 28 febbraio 2018, in coincidenza con l'effettivo subentro della medesima concessionaria alla Società Centro Padane p.A. nella gestione della tratta di competenza. Tale circostanza rende necessario lo slittamento dell'inizio del periodo regolatorio al 28 febbraio 2018, in luogo della data del 2016 contemplata dal Piano economico - finanziario allegato alla convenzione vigente del 31 maggio 2017”;

PRESO ATTO

di quanto rappresentato dal Ministero concedente nella richiamata nota prot. ART n. 2333/2021 circa “*lo slittamento dell'inizio del periodo regolatorio al 28 febbraio 2018, in luogo della data del 2016*” della concessione assentita alla Società di Progetto Autovia Padana S.p.a.;

RITENUTO

in applicazione del citato articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011, come modificato dal d.l. 109/2018 cit., di avviare, per il suddetto rapporto concessorio, un procedimento volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio, secondo una metodologia tariffaria omogenea basata sul metodo del *price cap*, e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, da trasmettere al concedente per le determinazioni di competenza;

VISTO

il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ed in particolare gli articoli 4 e 5 (di seguito: Regolamento sui procedimenti dell'Autorità);

VISTA

la relazione illustrativa predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità;

RILEVATA

la necessità, nell'ambito del suddetto procedimento ed in applicazione dell'articolo 5 del Regolamento sui procedimenti dell'Autorità, di sottoporre a consultazione un sistema tariffario di pedaggio elaborato sulla base della richiamata metodologia tariffaria omogenea;

RITENUTO

di individuare nel 19 dicembre 2022 il termine per la presentazione di osservazioni ed eventuali proposte da parte degli interessati;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare un procedimento volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, descritto nell'allegato A alla presente delibera, relativo alla Convenzione Unica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Autovia Padana S.p.a.;
2. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212516;
3. di indire una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio di cui all'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. i soggetti interessati possono formulare osservazioni ed eventuali proposte sul documento di consultazione di cui all'allegato A esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entro e non oltre il termine del 19 dicembre 2022;
5. il documento di consultazione e le modalità di consultazione, nonché la relazione illustrativa degli Uffici, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
6. il termine di conclusione del procedimento è fissato al 24 febbraio 2023.

Torino, 16 novembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)